

LA FORMAZIONE
FATTA BENE:
LA LINEA GUIDA
ASSORECA

Webinar

LE CRITICITA' OPERATIVE DEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI n. 59 del 17 aprile 2025

avv. Alberto Chinaglia



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Rep. atti n. 59 /CSR del 17 aprile 2025.

ENTRATA IN VIGORE

PARTE VII- ALTRE DISPOSIZIONI

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GU n. 119 del 24 maggio 2025

FAQ Min. Lavoro 8.4.2026

ENTRATA IN VIGORE

Quesito n. 11

Quando entra in vigore l'Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?

Risposta

Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia **19 maggio 2025**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69. Infatti, l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l'altro, che" *A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*

Accordo Stato-Regioni

Aggiornamento

Accorpamento
Rivisitazione
Modifica

Acc. S-R 21.12.2011 [2]
Acc. S-R 22.02.2012
Acc. S-R 25.7.2012
Acc. S-R 7.7.2016



Novità

Datore di Lavoro

formazione obbligatoria
a carico del datore di
lavoro

Verifiche finali (x
tutti)

modalità della verifica
finale di apprendimento
obbligatoria per i discenti
di tutti i percorsi formativi
e di aggiornamento
obbligatori

Verifiche di efficacia

modalità delle verifiche di
efficacia della formazione
durante lo svolgimento
della prestazione
lavorativa

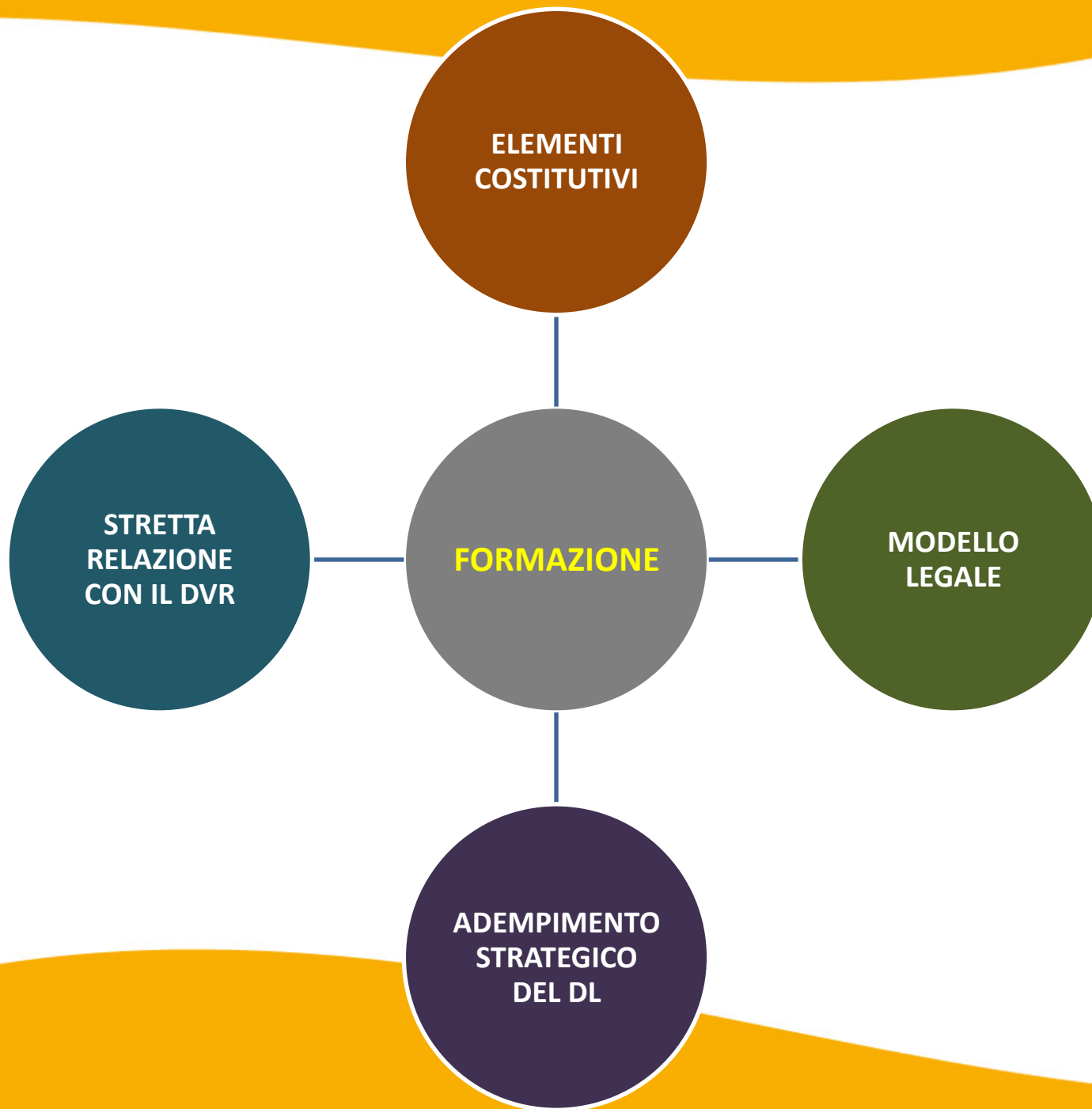
Monitoraggio &
Controllo

monitoraggio
dell'applicazione degli
accordi in materia di
formazione, nonché il
controllo sulle attività
formative e sul rispetto
della normativa di
riferimento

Preposti
ASIC
Nuove Macchine

formazione e
aggiornamento
periodico

Premessa





Università
Ca' Foscari
Venezia



FORMAZIONE

Elementi costitutivi

Formazione (art. 2 co. 1 lett. aa DLgs 81/2008)

«Formazione»: *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*

processo educativo: sfera comportamentale
attraverso il quale trasferire ai



**lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione:** SSL/SGSL



conoscenze e procedure: sapere
utili alla



acquisizione di competenze: saper fare
per lo



**svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti [...]:
obiettivo SALUTE**



Università
Ca' Foscari
Venezia



FORMAZIONE COME MODELLO LEGALE

Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 12561 del 18.5.2017

*“se è vero che la effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando un processo formativo, **non è vero** tuttavia **che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge** nella sua scansione dinamica e funzionale.”*

il modello legale di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che **non è rimesso alla discrezionalità del datore**; tanto più quando si tratta di formazione all'utilizzo di mezzi pericolosi, come i carriponte; e che **non può essere sostituito dall'addestramento con affiancamento sul campo**: senz'altro utile ma non alternativo alla informazione o alla formazione (v. anche Cass.pen. [20272/2006](#)).”



Università
Ca' Foscari
Venezia



AEMPIMENTO STRATEGICO A CARICO DEL DL

Orientamento della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 24417 del 22 giugno 2021

Il datore di lavoro **che non adempia agli obblighi di informazione e formazione**, gravanti su di lui e sui suoi delegati, **risponde dell'infortunio** **dipeso dalla negligenza del lavoratore** **se**

il lavoratore, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha posto in essere condotte imprudenti, che sono state **conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi**

Corte Di Cassazione Sez. IV Penale, Sent. n. 12780 del 7 aprile 2026

In tema di prevenzione degli infortuni, la responsabilità del garante non viene meno per il solo fatto che il lavoratore abbia agito imprudentemente, quando l'imprudenza si iscriva in un contesto lavorativo che, per carenze organizzative, informative o formative, renda plausibile la realizzazione di condotte non corrette

... qualora si instauri una prassi *contra legem*, foriera di pericoli, la condotta del datore di lavoro che venga meno ai doveri di formazione e informazione e ometta ogni forma di sorveglianza sulla prassi operativa pericolosa integra la fattispecie colposa aggravata

STRETTA RELAZIONE TRA DVR E FORMAZIONE

Corte di Cassazione, la Sentenza n. 15204 del 5 aprile 2018

«la valutazione dei rischi ed il relativo documento costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, conseguentemente, l'adozione delle adeguate misure di sicurezza»

Viene affermata la «... responsabilità del datore di lavoro, per avere pacificamente omesso di **approntare il DVR e di formare i lavoratori** sui rischi connessi all'utilizzo delle scaffalature in questione, omissioni ritenute congruamente riconducibili, sul piano controfattuale, all'incidente in disamina, visto che **quel rischio - che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato e su cui i lavoratori avrebbero dovuto essere specificamente formati** - si è poi concretizzato proprio in ragione di tali mancanze”

Criticità

EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Verifica della efficacia della formazione

**Il Datore di Lavoro deve
verificare l'efficacia
della formazione
durante lo svolgimento
della prestazione di
lavoro**

**La valutazione
dell'efficacia della
formazione è parte
integrante del
processo formativo**

La **Valutazione di Efficacia** **dovrà** essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di

conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo

comportamenti e pratiche abituali inerenti l'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Mancata Valutazione di Efficacia

Sanzionabile?

Cass. Pen. Sez. III, Sent. 27.01.2017 n. 3898

«la previsione del secondo comma dell'articolo 37 d.lgs. n. 81 del 2008 non si presta ad essere interpretata come funzionale ad integrare il precetto penale, già da ritenersi pienamente precisato dal primo comma»

«l'Accordo, di cui al secondo comma dell'art. 37, svolge pertanto una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio [*presunzione di sufficienza e adeguatezza della formazione*]»

Percorsi formativi abilitanti



L'assenza, **nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo (iniziale) maturato dalla regolare frequenza ai **corsi abilitanti**

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Se l'aggiornamento non viene effettuato per più di 10 anni si **perde il credito formativo iniziale**

Per poter esercitare la funzione -> nuova formazione iniziale

*Se il compimento dei 10 anni è
avvenuto prima dell'entrata in
vigore del nuovo Accordo Stato-
Regioni ?*

FAQ Min. Lavoro

Quesito n. 8

Per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante

«(...) se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell'aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto.

In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l'attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali»

**RSPP
ASPP
CSP
CSE**

trascorsi i cinque anni dalla
prima abilitazione

**per poter esercitare la
propria funzione**

devono poter dimostrare, all'atto
dell'affidamento dell'incarico, che
nel **quinquennio antecedente
all'affidamento dell'incarico** hanno
partecipato a corsi di
aggiornamento per un numero di
ore non inferiore a quello minimo
previsto



Delegato funzionale del Datore di lavoro

ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008



Università
Ca' Foscari
Venezia



AGGIORNAMENTO

Ogni qualvolta intervengono
elementi modificativi in
termini di esiti della
valutazione dei rischi



**L'aggiornamento
deve essere
effettuato**

e comunque con una
**periodicità
quinquennale** di
durata minima di 6
ore a decorrere dalla
data di fine corso
riportata nell'attestato



Quando le risultanze
delle **verifiche di
efficacia** della
formazione durante lo
svolgimento della
prestazione lavorativa
ne evidenzino la
necessità





Università
Ca' Foscari
Venezia



ACCREDITAMENTO REGIONALE

FAQ Min. Lavoro

Quesito n. 1

Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia?

L'accreditamento regionale, ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l'accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all'Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.

Formazione in VDC sincrona organizzata da Ente accreditato in Veneto con partecipazione discenti anche extra Regione:

- *Qual è la sede del corso?*
- *Se è valida la formazione in presenza fisica dei discenti extra Regione presso sede in Veneto, perché non dovrebbe essere valida se collegati in VDC sincrona?*



Università
Ca' Foscari
Venezia



QUE DELLA PREVENZIONE E

